



..... O M I S S I S .....

**6.5 PROPOSTA DI MODIFICA REGOLAMENTO RELATIVO ALLA DISCIPLINA DELLE PROCEDURE DI TRASFERIMENTO PER LA COPERTURA DI POSTI VACANTI DI RICERCATORE UNIVERSITARIO**

..... O M I S S I S .....

**DELIBERAZIONE N. 87/18**

**IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

- Letta la relazione istruttoria;
- Vista la Legge 3 luglio 1998, n. 210, in particolare l'art. 3;
- Vista la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, in particolare l'art. 29, comma 10;
- Visto il D.R. n. 3475 del 14 ottobre 2011 con il quale è stato emanato il Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore, in particolare l'art. 2, comma 1;
- Visto lo Statuto dell'Università emanato con D.R. n. 3689 del 29 ottobre 2012;
- Vista la deliberazione del Senato Accademico nella seduta del 6 marzo 2018;
- Considerata la necessità di adeguare la disciplina regolamentare della definizione della Commissione di valutazione e dei criteri selettivi ai principi giurisprudenziali e alle direttive dell'ANAC, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento per il reclutamento dei ricercatori a tempo determinato di tipologia B;
- Presenti n. 10, votanti n. 8: con voto unanime espresso nelle forme di legge dal rettore e dai consiglieri: Polimeni, Nocifora, Azzaro, Colotta, Gras, Altezza, Chiaranza

**DELIBERA**

- di approvare la modifica dell'art. 2 del Regolamento relativo alla disciplina delle procedure di trasferimento per la copertura di posti vacanti di ricercatore, con la sostituzione del testo attualmente vigente con le seguenti disposizioni:

***«2.1 La Commissione di valutazione è costituita da tre componenti appartenenti allo specifico SSD, SC o MSC oggetto della posizione cui si riferisce il bando e individuati in maggioranza tra docenti non in servizio presso l'Ateneo.***

***2.1 bis La Commissione è composta da due professori di I fascia e da un professore di II fascia ad esclusione dei professori associati non confermati.***

***2.1 ter I componenti della Commissione sono individuati secondo le seguenti modalità: un componente designato con delibera del Consiglio di Dipartimento interessato, da assumere entro 30 giorni dalla data di scadenza del bando (con l'esclusione dal computo del periodo 1 agosto – 15 settembre); due componenti sorteggiati ciascuno da due terne proposte dal Dipartimento, che, nella loro composizione, dovrà tenere conto, ove possibile, del principio dell'equilibrata composizione di genere.***



**2.1 quater** La delibera del Dipartimento, approvata a maggioranza assoluta dei Professori di I e II fascia, dovrà essere trasmessa all'Area Risorse Umane, ove saranno effettuati i sorteggi in seduta pubblica, ad opera di una Commissione composta da due funzionari del Settore Concorsi Personale Docente e da un delegato del Rettore con funzioni di presidente.

**2.1 quinquies** I componenti della Commissione sono individuati tra i Professori in servizio presso un'Università italiana o straniera alla data di emanazione del provvedimento di nomina. Per i Professori in servizio in Università straniere l'appartenenza al SSD, SC o MSC è stabilita dalla congruenza delle relative competenze con la declaratoria del SC o MSC. Hanno titolo a far parte della Commissione di valutazione: 1) i Professori di I fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare come Commissari all'Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010. 2) I Professori di II fascia in possesso dei requisiti, in termini di valori soglia, per partecipare alle procedure di Abilitazione scientifica nazionale di I fascia, di cui all'art. 16 della Legge n. 240/2010. Il possesso dei suindicati requisiti di qualificazione, in base alle soglie vigenti alla data di emissione del bando, è attestato dal Consiglio di Dipartimento nella delibera trasmessa all'Amministrazione.

**2.1 sexies** La Commissione è nominata con Decreto rettorale, pubblicato secondo le modalità di legge. Il termine di trenta giorni per la presentazione al Rettore, da parte dei candidati, di eventuali istanze di riconsiderazione dei Commissari decorre dalla data di pubblicazione del decreto sulla Gazzetta Ufficiale – IV serie speciale. Decorso tale termine e, comunque, dopo l'insediamento della Commissione, non sono ammesse istanze di riconsiderazione dei Commissari. Le eventuali cause di incompatibilità e le modifiche dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di componente della Commissione giudicatrice.

**2.1 septies** E' fatto divieto ai componenti effettivi delle Commissioni di valutazione di far parte di altre Commissioni di valutazione presso la Sapienza, per lo stesso Settore scientifico-disciplinare e per la stessa tipologia di procedura selettiva, per un periodo di un anno decorrente dalla data del decreto di nomina in virtù del quale hanno svolto le funzioni di commissario.

**2.1 octies** La Commissione svolge i lavori alla presenza di tutti i componenti e assume le proprie deliberazioni a maggioranza.

**2.1 novies** La Commissione può avvalersi anche di strumenti telematici di lavoro collegiale.

**2.1 decies** I componenti della Commissione in servizio presso la Sapienza non fruiscono di rimborsi e/o compensi ad alcun titolo. I componenti non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo possono fruire esclusivamente di rimborso spese di missione, secondo le modalità previste dal relativo regolamento di Ateneo.



**2.1 undecies** La Commissione, a pena di decadenza, si riunisce la prima volta entro 30 giorni dalla data di scadenza del termine per la presentazione delle istanze di riconsiderazione dei Commissari, tranne casi di motivata impossibilità (nel computo di tale termine è escluso il periodo 1 agosto-15 settembre). La Commissione dovrà concludere i propri lavori entro 60 giorni dalla data della prima riunione. Su richiesta del Presidente può essere concessa dal Rettore una proroga per un massimo di 60 gg.

**2.2** La Commissione di valutazione effettua una motivata valutazione di ciascun candidato, seguita da una valutazione comparativa, con riferimento allo specifico settore a concorso, considerando il curriculum (produzione scientifica) ed i seguenti titoli, debitamente documentati dai candidati:

- dottorato di ricerca o equipollenti, ovvero, per i settori interessati, il diploma di specializzazione medica o equivalente, conseguito in Italia o all'estero;
- eventuale attività didattica a livello universitario in Italia o all'estero;
- documentata attività di formazione o di ricerca presso qualificati istituti italiani o stranieri;
- documentata attività in campo clinico relativamente ai settori concorsuali nei quali sono richieste tali specifiche competenze;
- realizzazione di attività progettuale relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- organizzazione, direzione e coordinamento di gruppi di ricerca nazionali e internazionali, o partecipazione agli stessi;
- titolarità di brevetti relativamente ai settori concorsuali nei quali è prevista;
- relatore a congressi e convegni nazionali e internazionali;
- premi e riconoscimenti nazionali e internazionali per attività di ricerca;
- diploma di specializzazione europea riconosciuto da Board internazionali, relativamente a quei settori concorsuali nei quali è prevista.

**2.2 bis** La Commissione di valutazione, inoltre, nell'effettuare la valutazione comparativa dei candidati, prende in considerazione esclusivamente pubblicazioni o testi accettati per la pubblicazione secondo le norme vigenti, nonché saggi inseriti in opere collettanee ed articoli editi su riviste in formato cartaceo o digitale con l'esclusione di note interne o rapporti dipartimentali. La tesi di dottorato o dei titoli equipollenti sono presi in considerazione anche in assenza delle condizioni di cui al presente comma. La Commissione di valutazione effettua la valutazione comparativa delle pubblicazioni sulla base dei seguenti criteri:

- congruenza con il settore concorsuale per il quale è bandita la procedura e con l'eventuale profilo, definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, ovvero con tematiche interdisciplinari ad essi correlate;
- rilevanza scientifica della collocazione editoriale e diffusione all'interno della comunità scientifica;
- originalità, innovatività, rigore metodologico e rilevanza di ciascuna pubblicazione scientifica;
- determinazione analitica, anche sulla base di criteri riconosciuti nella comunità scientifica internazionale di riferimento, dell'apporto individuale del candidato nel caso di partecipazione del medesimo a lavori in collaborazione.



Consiglio di  
Amministrazione

Seduta del  
13 marzo 2018

**2.2 ter La Commissione di valutazione dovrà altresì valutare la consistenza complessiva della produzione scientifica del candidato, l'intensità e la continuità temporale della stessa, fatti salvi i periodi, adeguatamente documentati, di allontanamento non volontario dall'attività di ricerca, con particolare riferimento alle funzioni genitoriali.**

**2.2 quater Nell'ambito dei settori classificati come bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:**

- **numero complessivo di lavori su banche dati internazionali riconosciute per l'abilitazione scientifica nazionale;**
- **indice di Hirsch;**
- **numero totale delle citazioni;**
- **numero medio di citazioni per pubblicazione;**
- **«impact factor» totale e «impact factor» medio per pubblicazione, calcolati in relazione all'anno della pubblicazione.**

**2.2 quinquies Nell'ambito dei settori classificati come non bibliometrici nelle procedure per l'abilitazione scientifica nazionale, la Commissione, al fine di stabilire i requisiti minimi e nel valutare le pubblicazioni, si avvale anche dei seguenti indicatori autocertificati dai candidati, in relazione alla propria produzione scientifica complessiva e riferiti alla data di scadenza dei termini delle candidature:**

- **numero articoli e contributi;**
- **numero articoli pubblicati su riviste di classe A;**
- **numero libri.**

**Per il computo degli indicatori sono ammesse le tipologie di prodotti valide per l'abilitazione scientifica nazionale, in relazione al settore concorsuale cui la procedura è riferita».**

- **di aggiungere all'art. 5 del Regolamento le seguenti disposizioni:**

**«5.1 bis Il presente Regolamento entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito web dell'Ateneo.**

**5.1 ter Le disposizioni di cui all'art. 2, commi 2.1 - 2.1 undecies, si applicano anche alle procedure di trasferimento in corso alla data di entrata in vigore del presente Regolamento, qualora non sia stata ancora nominata la Commissione di valutazione».**

**Letto e approvato seduta stante per la sola parte dispositiva.**

**IL SEGRETARIO**  
f.to Simonetta Ranalli

**IL PRESIDENTE**  
f.to Eugenio Gaudio

..... O M I S S I S .....